

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale

Modifica del 20 giugno 2013

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore del prestito di personale, allegato al decreto del Consiglio federale del 13 dicembre 2011¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 20, cpv. Ibis Salario minimo

- Sono considerati qualificati i lavoratori con un attestato federale di capacità del settore o con una formazione professionale di base conclusa di almeno tre anni idonea all'attività da esercitare.
- Sono considerati qualificati i lavoratori con un certificato federale di formazione pratica e almeno tre anni di pratica nell'attività da esercitare.
- Sono considerati formati i lavoratori con almeno quattro anni di pratica, nella misura in cui per l'attività esercitata sia disponibile una formazione professionale. Il lavoratore deve aver svolto almeno 1000 ore di lavoro per anno civile. Il salario minimo di un lavoratore formato è pari al 90 % del salario minimo dei lavoratori qualificati ai sensi dell'articolo 20 del CCL Personale a prestito.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2013 e ha effetto sino al 31 dicembre 2014.

20 giugno 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF 2011 8165

